*domenica 11 dicembre 1910*

• Ecco il testo della legge [**11 dicembre 1910**](http://www.cinquantamila.it/storyTellerGiorno.php?year=1910&month=12&day=11), n. 863, che dà facoltà ai Comuni di istituire una tassa di soggiorno (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del [**20 dicembre 1910**](http://www.cinquantamila.it/storyTellerGiorno.php?year=1910&month=12&day=20), n. 294).

**[Vittorio Emanuele III](http://www.cinquantamila.it/storyTellerThread.php?threadId=VIIVittorioEmanueleIIISecondoMontan" \t "_blank)**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Comuni, a cui conferisce importanza essenziale nell’economia locale l’esistenza di stabilimenti idroterapici o il carattere di stazione climatica o balneare, hanno facoltà di promuovere con deliberazione dei propri Consigli domanda al Ministero degl’interni per essere autorizzati ad applicare una tassa di soggiorno a carico di coloro che si recano nel Comune per dimorarvi a scopo di cura.

Uguale facoltà è accordata ad una frazione del Comune, in cui avessero sede i predetti stabilimenti o stazioni quando non vi provvedesse il Consiglio comunale. La domanda relativa potrà essere presa in considerazione ogniqualvolta fosse presentata da due terzi degli elettori appartenenti alla frazione.

Art. 2.

Il prodotto della tassa di soggiorno dovrà essere devoluto esclusivamente, sia nel conto di competenza, sia in quelli dei residui, alle spese ritenute necessarie allo sviluppo delle stazioni climatiche o balneari, vuoi con opere di miglioramento o di ampliamento, vuoi anche di semplice abbellimento.

A tal fine si stabilirà una contabilità speciale, separata dal bilancio comunale, registrandovi annualmente la previsione del prodotto della tassa e quella delle sue erogazioni, nè sarà lecito alcuno storno o trasporto di fondi alle partite del bilancio generale.

D’ufficio o su domanda dei contribuenti la tassa, che ne giustifichino l’avvenuto pagamento, la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà di provvedere a termini dell’art. 214 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto [**21 maggio 1908**](http://www.cinquantamila.it/storyTellerGiorno.php?year=1908&month=05&day=21), n. 269.

Art. 3.

L’importo della tassa non dovrà essere superiore a L. 10 per ogni persona, e sarà ridotta almeno alla metà per i domestici e per i fanciulli al disotto dei 12 anni. Essa non potrà esigersi a carico di coloro, la cui dimora nel Comune fosse inferiore a 5 giorni.

La riscossione della tassa potrà essere assunta direttamente dal Comune o affidata ai proprietari degli stabilimenti, ai loro direttori ed agli albergatori.

Art. 4.

Spetta al Ministro dell’interno, di concerto col Ministro delle finanze, di autorizzare l’applicazione della tassa di soggiorno e d’introdurre ogni limitazione o condizione ritenesse necessaria nei regolamenti speciali approvati dal Consiglio comunale sottoposti alla sua omologazione.

Ove ritenesse di accogliere le domande avanzate dalle frazioni provvederà di ufficio, in quanto fosse necessario a mezzo della Giunta provinciale amministrativa, inscrivendo la contabilità speciale nel bilancio del Comune, a cui si riferisce.

Ogni provvedimento sarà dato per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Nei regolamenti speciale dovranno dichiararsi, oltre le esenzioni particolari inerenti all’indole della tassa, quelle necessarie per gl’indigenti, pei sanitari e per le loro [**famiglie**](http://www.cinquantamila.it/storyTellerCluster.php?clusterId=FMG) come pure per le spedalità sia a favore anche d’altri Comuni, sia dei militari di truppa dell’esercito dell’armata e dei corpi assimilati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’[**Italia**](http://www.cinquantamila.it/storyTellerCluster.php?clusterId=ITA), mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a [**Roma**](http://www.cinquantamila.it/storyTellerCluster.php?clusterId=ROM), addì 11 dicembre 1910

VITTORIO EMANUELE

Luzzatti - Facta.

Visto, il Guardasigilli: Fani.